DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1983

che fissa gli importi massimi per le spese di fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare nell'ambito della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 299/83

(83/97/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 299/83 della Commissione, del 31 gennaio 1983, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare (3), gli organismi di intervento degli Stati membri hanno indetto una gara per le spese di fornitura di 7 099 tonnellate di latte scremato in polvere destinate a taluni paesi terzi e organismi beneficiari ;

considerando che in virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 303/77 della Commissione, del 14 febbraio 1977, recante modalità generali d'applicazione per la fornitura di latte scremato in polvere e di butteroil a titolo di aiuto alimentare (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3474/80 (5), le offerte presentate per quanto concerne le partite F, G e N possono riguardare un quantitativo parziale di 500 tonnellate o un multiplo di 500 tonnellate del totale della partita interessata ;

considerando che l'articolo 16 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato per ciascuna partita, oggetto della gara, un importo massimo o si decida di non dar seguito alla gara ;

considerando che, in base alle offerte ricevute, è opportuno fissare gli importi massimi ai livelli sottoindicati ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Gli importi massimi da prendere in considerazione ai fini della gara di cui al regolamento (CEE) n. 299/83 sono fissati come segue :

— partita A :	2 970	ECU (F)
— partita B :	5 538	ECU (D)
— partita C :	177 080	ECU (B)
— partita D :	774 953	ECU (IRL)
— partita E :	218 427	ECU (D)
— partita F :	2 189 428	ECU (UK) (6)
	752 145	ECU (B)
— partita G :	740 223	ECU (D) (6)
	761 917	ECU (B)
	742 352	ECU (D)
	744 591	ECU (D)
— partita H :	274 620	ECU (UK)
— partita I :	274 953	ECU (UK)
— partita N :	879 314	ECU (IRL) (6)
	882 502	ECU (DK)
— partita O :	876 317	ECU (B)

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 35 del 7. 2. 1983, pag. 11.
(4) GU n. L 43 del 15. 2. 1977, pag. 1.
(5) GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 50.

(6) Per una quantità parziale.